

# UNIVERSITÀ DEGLI STUI CATANIA

## IL RETTORE

DENIVERSITÀ DEGLI SIUM DA CATANIA Protocollo Generale
1 1 DIC. 2009
Prot 90119 Tit. I Ch. C.
Rep. Decreti 12777

- visto il vigente Statuto di questa Università, ed in particolare l' art. 7;
- visto il vigente Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare il Capo G;
- visto l'art.10 del D.P.R. 10.3.1982, n. 162;
- vista la Legge 11 novembre 1990, n.341, e successive modificazioni;
- visto il D.R. dell'11 novembre 2008, n. 12531 di ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, per il triennio accademico 2008/2010, dal quale risulta che il Sig. Filippo SANFILIPPO è stato nominato rappresentante degli studenti di II livello in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- tenuto conto che in caso di decadenza del rappresentante degli studenti di II livello in seno al Consiglio di amministrazione dell'Università non è possibile far ricorso alla surroga, atteso che per la relativa elezione è prevista la presentazione di liste con candidatura unica;
- visto il D.R. dell'11 novembre 2009, n.11400, di decadenza dalla carica di Consigliere di Il livello in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Università del dott. Filippo SANFILIPPO, a seguito del conseguimento del diploma di specializzazione in Anestesia e rianimazione;
- considerato che per quanto sopra occorre procedere ad elezioni suppletive;
- valutato ogni opportuno elemento;

## DECRETA

## ART.1

Nei giorni 17 e 18 febbraio 2010 avranno luogo le votazioni suppletive per l'elezione del rappresentante degli studenti di II livello in seno al Consiglio di amministrazione dell'Università per lo scorcio del biennio accademico 2008/2009 - 2009/2010.

## ART.2

A tale scopo saranno istituiti uno o più seggi elettorali dislocati nelle Facoltà.

## ART.3

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo gli Studenti iscritti, alla data di indizione delle elezioni, alle Scuole di specializzazione ed ai Dottorati di Ricerca.

## ART.4

La presentazione delle candidature deve essere effettuata presso il competente Ufficio elettorale (Palazzo Centrale dell'Università) entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 28 gennaio 2010. Le liste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

Il Regolamento Generale di Ateneo in premessa indicato, prevede che:

- le elezioni si svolgano sulla base di liste concorrenti di candidati, con sistema proporzionale.
- ogni lista deve recare una denominazione che serva ad individuarla. Non é ammessa la lista contenente denominazioni identiche o confondibili con quelle presentate in precedenza.
- le liste non possono indicare un numero di candidati superiore a quello degli eligendi.
- le liste dei candidati devono essere corredate dalle firme, autenticate o da un notaio, o da un segretario comunale, o da un Sindaco o suo delegato, o da un funzionario dell'Università preposto dal Rettore, di almeno 18 studenti regolarmente iscritti all'Università di Catania.
- ogni studente può sottoscrivere la presentazione di una sola lista.
- le liste devono essere corredate dalle firme, sempre autenticate, dei candidati per accettazione e devono indicare almeno un presentatore, in qualità di responsabile.
- le liste dei candidati e le firme dei sottoscrittori devono chiaramente indicare il nome e cognome dello studente, la Scuola di specializzazione o il Dottorato di ricerca ed il numero di matricola universitario, la dove esistente. Sono nulle le indicazioni dei candidati e le firme di appoggio che risultassero incomplete dei predetti dati.
- le liste dei candidati devono essere presentate all'Ufficio elettorale entro e non oltre il 20° giorno precedente a quello fissato per le votazioni; l'Ufficio elettorale assegnerà a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.
- le liste e le relative candidature riscontrate regolari dall'Ufficio elettorale sono rese pubbliche dal Rettore mediante manifesti, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni. Avverso l'esclusione delle liste è ammesso ricorso innanzi la competente Commissione di cui al successivo art.10 entro 24 ore dalla notifica del provvedimento di esclusione al presentatore della lista. La Commissione si pronuncerà nelle 24 ore successive.

## ART.5

Ogni lista può predisporre, entro il 2 febbraio 2010 per le funzioni di scrutatore, un elenco di studenti, regolarmente iscritti ed in possesso dell'elettorato attivo.

Ogni studente proposto per le funzioni di scrutatore deve sottoscrivere, per adesione, la propria designazione.

L'ufficio di presidente, di segretario e di scrutatore è obbligatorio per le persone designate.

Solo in caso di reale impedimento l'Ufficio elettorale può proporre al Rettore la designazione di altra persona.

Il sorteggio degli scrutatori e dei supplenti prescelti e l'assegnazione ai vari seggi elettorali avverrà il 10 febbraio 2010.

## Entro tale data dovranno essere designati anche i rappresentanti di lista.

#### ART.6

Le operazioni di voto nei seggi, ai quali sono ammessi tutti gli studenti specializzandi o dottorandi iscritti presso l'Università di Catania, in possesso dell'elettorato attivo, come richiesto dal precedente art.3 del presente bando, avranno luogo nei giorni 17 e 18 febbraio 2010, dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Le operazioni di scrutinio avranno luogo il giorno 19 febbraio 2010 con inizio alle ore 8.30.

#### ART.7

L'elettore per essere ammesso al voto deve esibire al Presidente o ad uno dei componenti del seggio un proprio documento valido di riconoscimento ed apporre la propria firma sulla lista dei votanti o su una rubrica appositamente predisposta.

L'elettore privo di documento di riconoscimento non è ammesso a votare (non è consentito il riconoscimento dell'elettore da parte dei componenti il seggio o di altri elettori).

Se il nominativo dell'elettore non risulta iscritto nella lista dei votanti o i suoi dati anagrafici risultano erroneamente trascritti, questi potrà essere ammesso al voto soltanto previa presentazione, al Presidente del seggio elettorale, di una regolare certificazione rilasciata dal competente Ufficio Segreteria Studenti che oltre ai dati anagrafici, deve attestare l'esatta data in cui è avvenuta l'iscrizione.

Se l'elettore non vota dentro la cabina, il Presidente del seggio elettorale deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

L'elettore dovrà indicare in modo chiaro ed inequivocabile la lista votata.

Sono nulle le schede:

- a) che non siano quelle prescritte o prive di bollo o non vidimate dal Presidente o dal Segretario del seggio;
- b) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- c) che esprimano il voto per più di una lista o non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta.

La votazione è valida se vi ha preso parte almeno il 15% degli aventi diritto.

#### ART.8

Ogni elettore può esprimere oltre il voto di lista, una sola preferenza.

Sono nulli i voti di preferenza per i candidati non compresi nella lista votata.

Se l'elettore non indica alcuna lista, ma indica il candidato della medesima lista, si intende votata la lista alla quale appartiene il candidato preferito.

Su ogni contestazione, il Presidente, udito il parere degli scrutatori, si pronunzia in via provvisoria, facendola risultare nel verbale.

## ART.9

Avverso i risultati si potrà far ricorso alla competente Commissione elettorale di cui al successivo art.10 del presente decreto.

Gli eventuali ricorsi dovranno essere presentati alla Commissione entro 10 giorni dalla proclamazione. La stessa in contraddittorio deciderà nei successivi 15 giorni. Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 5 giorni dalla loro pubblicazione con ricorso al Senato Accademico che decide in via definitiva.

#### **ART.10**

La Commissione elettorale è quella nominata con D.R. del 23 settembre 2008 n. 9973 in occasione delle elezioni svoltesi in data 16 e 17 ottobre 2008, per la designazione delle rappresentanze studentesche in seno agli Organi collegiali d'Ateneo ed al Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. di Catania per il biennio accademico 2008/2010.

La predetta Commissione oltre a decidere su eventuali ricorsi di cui al precedente art. 9, ha il compito di:

- 1) pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli elettori, dai componenti dei seggi e dai presentatori delle liste elettorali;
- 2) risolvere durante lo svolgimento delle operazioni elettorali ogni questione riguardante l'ordine pubblico al di fuori dei seggi nell'ambito dell'Università;
- 3) collazionare i risultati pervenuti dai seggi e di trasmetterli all'Ufficio Elettorale e procedere alla proclamazione degli eletti.

## ART.11

Per quanto non espressamente detto nel presente decreto si fa rinvio al vigente Regolamento Generale di Ateneo.

Catania, 11 2009

IL RETTORE (prof. A. Recca)